|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | _assets/fnc-doc-assets-assets/logo-fnc.png |  |
| _assets/fnc-doc-assets-assets/icona-documento.png |  |  |
| Strumenti di lavoro | Roma, 31 luglio 2016 |
|  |  |
|  | **Check list – Adempimenti di agosto 2016**  |
|  |  |

CHECK - LIST ADEMPIMENTI DI AGOSTO 2016

LE SCADENZE IN GENERALE

Le scadenze che ogni mese tornano puntuali alle scrivanie dei Professionisti sono sostanzialmente di tre generi diversi:

1. Scadenze connesse a versamenti fiscali, previdenziali e contributivi ed assicurativi.
2. Adempimenti di tipo dichiarativo (modelli Unico, Irap e 770), in particolare questi adempimenti cadono nel periodo caldo, in ogni senso, dell’anno, cioè quello estivo ed i loro risvolti sono connessi a quelli di cui al punto precedente
3. Adempimenti fiscali “comunicativi” in genere, connessi alla “vita fiscale” dei contribuenti quali ad esempio il mod. TR per il rimborso/compensazione IVA infrannuale

Per ognuna di queste tipologie di adempimento i Professionisti si devono ogni mese confrontare con le scadenze ad essi imposte e mai come nel periodo di agosto, ma soprattutto agosto 2016, tali adempimenti furono così ostici da onorare.

Con il presente documento, ci si pone quindi l’obiettivo di cercare di fare chiarezza sulle corrette scadenze da attribuire al fine di non incorrere in sanzioni, contestazioni o comunque atti spiacevoli, con i Clienti o addirittura con il Fisco.

LE PARTICOLARITÀ DELLE SCADENZE DI AGOSTO E LE POSSIBILI PROROGHE

È importante in prima battuta sottolineare quanto segue. E lo facciamo proponendo alcuni semplici passi.

**1° PASSO – L’ECCEZIONE RAPPRESENTATA DAL MESE DI AGOSTO**

L’art. 3quater, D.L. 16/2012, convertito dalla L. 44/2012[[1]](#footnote-1) afferma che **gli adempimenti ed i versamenti fiscali in scadenza dal 1° al 20 ° giorno di agosto** possono essere effettuati entro e non oltre il giorno 20 agosto (o cadendo di sabato o domenica il 20 agosto, al primo giorno feriale utile).

Ciò significa che delle tipologie di adempimenti sopra elencate ve ne sono alcuni i quali pur avendo scadenza originaria dal 1° al 20° giorno di agosto, vengono, dall’anno 2012 PROROGATI AUTOMATICAMENTE al giorno 20 agosto.

|  |
| --- |
| **PER ALTRO PER L’ANNO 2016 IL GIORNO 20 CADE DI SABATO, L’ULTIMO GIORNO UTILE PER PROVVEDERVI SARÀ PERTANTO IL GIORNO 22 AGOSTO.** |

**2° PASSO – IL DUBBIO DELLE SCADENZE A RIDOSSO DEL 31/7**

Caso vuole che in questo anno 2016 alcune scadenze del giorno 31 luglio (cadendo di domenica) vengano prorogate al giorno 1° agosto.

Il che comporta un ovvio problema di interpretazione, nonché comporta una domanda di rito che vogliamo porci in senso non proprio retorico:

|  |
| --- |
| **DOMANDA**: Posto il contenuto dell’art. 3quater, DL 16/2012, convertito dalla L. 44/2012, il quale afferma che **gli adempimenti ed i versamenti fiscali in scadenza dal 1° al 20 ° giorno di agosto** possono essere effettuati entro e non oltre il giorno 20 agosto (o cadendo di sabato o domenica il 20 agosto, al primo giorno feriale utile), anche le scadenze del giorno 31/7 che cadono per questo anno 2016 il giorno 1 agosto VENGO ATTRATTE AUTOMATICAMENTE DALLA PROROGA?**RISPOSTA**: dipende dalla tipologia di adempimento. |

A seguito della domanda posta, si vuole ora, con il passo n. 3, analizzare per macro scadenze lo scadenzario di agosto segnalando quali scadenze vengono attratte dalla regola imposta dal DL 16/2012 e quali invece potrebbero non ricadere in tale scadenza.

**PASSO N. 3 – GLI ADEMPIMENTI DI AGOSTO, NON SEMPRE LA REGOLA DEL DL 16/2012 È VALIDA**

1. ***SCADENZE DEI VERSAMENTI FISCALI, PREVIDENZIALI, CONTRIBUTIVI ED ASSISTENZIALI***

Si tratta dei versamenti effettuati con Mod. F24 connessi alle seguenti tipologie di adempimento:

* Versamenti relativi alle imposte e ai contributi relativi ad INPS e Casse Previdenziali[[2]](#footnote-2) derivanti dall’autoliquidazione del Mod. Unico/2016 e del Mod. Irap/2016[[3]](#footnote-3). Ricordiamo brevemente in tabella come sono ora rimodulati i versamenti relativi alle imposte sul reddito, evidenziando quale delle scadenze di cui in tabella è interessata dal presente documento.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Soggetto interessato** | **Scadenza originaria** | **Scadenza (eventualmente) prorogata** |
| **Persona fisica non titolare di p. IVA (per le quali la proroga non vale)** | Scadenza del 16/6 **senza** maggiorazione dello 0,4% | Scadenza del 16/6 **senza** maggiorazione dello 0,4% |
| **1 rata (o unica)** | 16/06/2016 | Per tali soggetti la proroga di cui al provvedimento del 14/6/2016 non è applicabile, restano ferme le scadenze originarie |
| **2 rata** | 30/06/2016 |
| **3 rata** | 22/08/2016 |
| **4 rata** | 31/08/2016 |
| **5 rata** | 30/09/2016 |
| **6 rata** | 31/10/2016 |
| **7 rata** | 30/11/2016 |
| Scadenza del 16/7 **con** maggiorazione dello 0,4% | Scadenza del 16/7 **con** maggiorazione dello 0,4% |
| **1 rata (o unica)** | 18/07/2016 | Per tali soggetti la proroga di cui al provvedimento del 14/6/2016 non è applicabile, restano ferme le scadenze originarie |
| **2 rata** | 22/08/2016 |
| **3 rata** | 31/08/2016 |
| **4 rata** | 30/09/2016 |
| **5 rata** | 31/10/2016 |
| **6 rata** | 30/11/2016 |
| * Persona fisica titolare di P. IVA non soggetta a Studi di Settore
* Persona fisica titolare di P. IVA soggetta a Studi di Settore
 | Scadenza del 16/6 **senza** maggiorazione dello 0,4% | Scadenza del 16/6 **senza** maggiorazione dello 0,4% |
| **1 rata (o unica)** | 16/06/2016 | **1 rata (o unica)** | 6/07/2016 |
| **2 rata** | 18/07/2016 | **2 rata** | 18/07/2016 |
| **3 rata** | 22/08/2016 | **3 rata** | 22/08/2016 |
| **4 rata** | 16/09/2016 | **4 rata** | 16/09/2016 |
| **5 rata** | 17/10/2016 | **5 rata** | 17/10/2016 |
| **6 rata** | 16/11/2016 | **6 rata** | 16/11/2016 |
| Scadenza del 16/7 **con** maggiorazione dello 0,4% | Scadenza del 16/7 **con** maggiorazione dello 0,4% |
| **1 rata (o unica)** | 18/07/2016 | **1 rata (o unica)** | 22/08/2016 |
| **2 rata** | 22/08/2016 | **2 rata** | 16/09/2016 |
| **3 rata** | 16/09/2016 | **3 rata** | 17/10/2016 |
| **4 rata** | 17/10/2016 | **4 rata** | 16/11/2016 |
| **5 rata** | 16/11/2016 |  |  |

* Versamento dell'imposta di registro connessi ai contratti di locazione non soggetti a cedolare secca.
* Versamenti connessi alle liquidazioni IVA mensili (mese di luglio 2016) e trimestrali (secondo trimestre 2016 – aprile, maggio e giugno)
* Versamenti delle ritenute d’acconto su compensi corrisposti a titolo di lavoro autonomo, provvigione, prestazione occasionale ecc..
* Altre tipologie di versamento che interessano soggetti particolari quali Amministrazioni dello Stato, Banche, Assicurazioni ecc..

|  |
| --- |
| **SCADENZA: IN DEFINITIVA TALE OBBLIGO DI VERSAMENTO TROVA, PER IL MESE DI AGOSTO LA SUA VERA E ORMAI NATURALE SCADENZA NEL GIORNO 22 AGOSTO (PER L’ANNO 2016, L’ORIGINALE GIORNO FERIALE E’ IL GIORNO 20/8 come appunto da dl 16/2012).****CONCLUSIONE: TALI ADEMPIMENTI SCADONO SICURAMENTE IL GIORNO 22/8/2016** |

1. ***ADEMPIMENTI DICHIARATIVI: IL NODO CRUCIALE DEL 770/2016 E DELLE CU/2016 - SCADENZA AL 15 SETTEMBRE***

In riferimento a tale adempimento il discorso è più particolare e non scontato. **Poniamo quindi particolare attenzione.**

Per illustrare il nodo cruciale legato alla scadenza occorre fare una breve premessa.

Il modello 770 fa parte di un più complesso adempimento posto a carico dei sostituti d’imposta.

Essi infatti dopo avere inviato entro il 7 marzo 2016 le certificazioni uniche consegnate a dipendenti, lavoratori autonomi, percettori di provvigioni ecc.. entro il prossimo **1 agosto (il 31/7, scadenza originaria, cade per il 2016 di domenica)**, dovranno comunicare i dati relativi alle ritenute operate sui compensi già certificati di cui alle righe precedenti.

|  |
| --- |
| **IL DUBBIO ORMAI SUPERATO**La dichiarazione dei sostituti d’imposta, Mod. 770/2016 come da 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322[[4]](#footnote-4), deve essere inviata entro il giorno **31 luglio di ogni anno**.Il già citato art. 3quater, D.L. 16/2012, convertito dalla L. 44/2012 afferma che gli adempimenti ed i versamenti fiscali in scadenza dal 1° al 20 ° giorno di agosto possono essere effettuati entro e non oltre il giorno 20 agosto (o cadendo di sabato o domenica il 20 agosto, al primo giorno feriale utile). Sembra quindi, che la scadenza dell’1/8/2016 (originario 31/7), cadendo, quale adempimento fiscale contemplato dalla norma di cui sopra, nel mese di agosto debba essere automaticamente prorogato al 20/8.***Tuttavia si ritiene che l’adempimento del 770/2016 non debba venire incluso in tale norma automatica derogante poiché la scadenza originaria è appunto il 31/7, che solo il caso vuole per quest’anno in scadenza il giorno 1/8.*** Infatti, lo scadenzario pubblicato dall’Agenzia delle Entrate in data 14 luglio 2016, fonte non normativa ufficiale, ha indicato quale data utile per l’Invio telematico del Mod. 770/2016 ordinario e semplificato il giorno 22/8/2016.Come da immagine che di seguito si propone, tratta proprio dallo scadenzario disponibile sul sito dell’Agenzia.**MOLTO IMPORTANTE:**In aggiunta il Viceministro Casero, accogliendo il Comunicato Stampa[[5]](#footnote-5) congiunto delle Associazioni sindacali delle professioni fiscali, ha affermato che la scadenza del Mod. 770/2016 slitterà **con apposito DPCM al giorno 15 settembre 2016.****Notizia del 29 luglio 2016, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.176 del 29 luglio 2016 È stato pubblicato il DPCM di proroga al 15 settembre 2016.** |

Alla luce di quanto affermato, possiamo dire quanto indicato in tabella:

|  |
| --- |
| **SCADENZA: L’OBBLIGO DI INVIO TELEMATICO DEL MOD. 770/2016 ORDINARIO E SEMPLIFICATO, LA CUI ORIGINARIA SCADENZA ERA IL 31/7 E CHE PER L’ANNO 2016, CADENDO IL 31/7 DI DOMENICA, SLITTA AL GIORNO 1° AGOSTO 2016, NON TROVA, PER IL MESE DI AGOSTO LA SUA VERA E SCADENZA NEL GIORNO 22 AGOSTO (PER L’ANNO 2016, L’ORIGINALE GIORNO FERIALE E’ IL GIORNO 20/8 come appunto da dl 16/2012).****CONCLUSIONE:** A SEGUITO DEL DPCM DEL 26 LUGLIO 2016 La scadenza passa dal 1 agosto al 15 settembre a seguito della **pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 LUGLIO 2016.** |

1. *ADEMPIMENTI FISCALI IN GENERE*

Anche in questo caso occorre fare molta attenzione, ma non con le cautele dovute per il 770/2016 di cui poc’anzi abbiamo trattato.

Scorrendo l’infinita lista di adempimenti di ogni genere prevista per il mese di agosto troviamo i seguenti adempimenti fiscali di tipo comunicativo:

* Comunicazione operazioni d’acquisto San Marino
* Presentazione del Modello Intra 12 per gli Enti non commerciali e per i produttori agricoli
* Presentazione del Mod. TR per il rimborso/compensazione del credito IVA infrannuale.

Offriamo prima una breve illustrazione del contenuto degli adempimenti di cui sopra.

|  |  |
| --- | --- |
| **Adempimento** | **descrizione** |
| Comunicazione operazioni d’acquisto San Marino  | L’adempimento riguarda gli acquisti effettuati da residenti italiani presso operatori sammarinesi di cui all’art. 16, lettera c), del D.M. 24 dicembre 1993[[6]](#footnote-6).In particolare le operazioni svolte nel mese di giugno da comunicare entro il 31/7 slittato all’1/8La comunicazione di tali operazioni avviene a mezzo dell’invio telematico della c.d. COMUNICAZIONE POLIVALENTE[[7]](#footnote-7).La procedura prevede infatti gli operatori economici con P IVA italiani che acquistano presso operatori della Repubblica di San Marino possano adottare due procedure di acquisto:ACQUISTO CON IVASecondo la quale procedura il soggetto italiano riceve una fattura con IVA italiana la quale viene versata unitamente all’imponibile all’operatore sammarinese il quale a sua volta provvede a versarla all’Ufficio Tributario di San Marino, che a sua volta lo riversa all’Amministrazione Finanziaria italiana Acquisto senza IVA In questo caso l’operatore sammarinese fattura senza IVA e spetta all’operatore italiano procedere a:* Emettere autofattura ex art. 17, DPR 633/72
* Comunicare, appunto a mezzo della COMUNICAZIONE POLIVALENTE l’avvenuta operazione
 |
| Presentazione del Modello Intra 12 per gli Enti non commerciali e per i produttori agricoli | Gli enti non commerciali di cui all'art. 4, co. 4, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 essendo esonerati dalle registrazioni di cui al DPR 633/72 sono tenuti a quest'adempimento in caso di acquisti intracomunitari.In particolare le operazioni svolte nel mese di giugno da comunicare entro il 31/7 slittato all’1/8 |
| Presentazione del Mod. TR per il rimborso/compensazione del credito IVA infrannuale. | Il modello deve essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere* in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza o
* intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Ai sensi dell’art. 38-bis, secondo comma, il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso unicamente dai contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalle lettere a), b) ed e) del terzo comma dell’art. 30, nonché dai soggetti che si trovano nelle condizioni stabilite dalle lettere c) e d) dello stesso articolo, con alcune limitazioni rispetto alle ipotesi di rimborso annuale. In alternativa, come previsto dall’art. 8 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, lo stesso credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24.  |

Componiamo nella tabella sottostante le scadenze connesse a tali adempimenti.

|  |  |
| --- | --- |
| Adempimento | scadenza |
| Comunicazione operazioni d’acquisto San Marino  | ENTRO L’ULTIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO ALL’EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONINEL CASO DI SPECIE GLI ACQUISTI DI GIUGNO ANDRANNO COMUNICATI A MEZZO DELLA COMUNICAZIONE POLIVALENTE ENTRO IL GIORNO 31/7 |
| Presentazione del Modello Intra 12 per gli Enti non commerciali  | ENTRO L’ULTIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO ALL’EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONINEL CASO DI SPECIE LE OPERAZIONI ANDRANNO COMUNICATE ENTRO IL GIORNO 31/7 |
| Presentazione del Mod. TR per il rimborso/compensazione del credito IVA infrannuale. | ENTRO L’ULTIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO AL TRIMESTRE DI RIFERIMENTONEL CASO DI SPECIE IL MOD. TR ANDRÀ PRESENTATO ENTRO IL GIORNO 31/7 IN RIFERIMENTO AL SECONDO TRIMESTRE 2016. |

|  |
| --- |
| **SCADENZA: IN DEFINITIVA TALI ADEMPIMENTI SONO RIFERITI AL MESE DI LUGLIO 2016, TUTTAVIA, CADENDO IL GIORNO 31/7 DI DOMENICA, TROVANO PER L’ANNO 2016 LA LORO NATURALE SCADENZA NEL GIORNO 1° AGOSTO 2016.****CONCLUSIONE: TALI ADEMPIMENTI SONO ATTRATTI DALLA PROROGA AUTOMATICA PREVISTA DAL dl 16/2012 E SCADONO SICURAMENTE IL GIORNO 22/8/2016** |

CHECK LIST

Quella che segue non è una vera e propria check list, contrariamente al passato e solo per questo documento, ma è un’esposizione di tutte le scadenze del mese di agosto 2016 **in ordine alfabetico** al fine di permettere agli Operatori di studio e ai professionisti di districarsi nelle varie scadenze e verificare di avere correttamente agito in tale ambito.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GIORNO** | **ADEMPIMENTI** | **ANNOTAZIONI** |
| 22 | -    Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente. | TALI ADEMPIMENTI VENGONO ATTRATTI DALLA PROROGA AUTOMATICA DEL DL 16/2012 |
| 22 | -    Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente. |
| 22 | -    Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente. |
| 22 | -    Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente. |
| 22 | -    Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente. |
| 22 | -    Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente. |
| 22 | -    Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente. |
| 22 | -    Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente. |
| 22 | -    Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente. |
| 22 | -    Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente. |
| 22 | -    Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente. |
| 22 | -    Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nel mese precedente. |
| 22 | -    Versamento ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte nel mese precedente. |
| 22 | -    Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa. |
| 22 | -     Versamento addizionali regionale e comunale all’IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. |
| 22 | ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE – Registrazioni contabili |
| 22 | BANCHE E POSTE ITALIANE – Versamento ritenute su bonifici |
| 22 | BOLLO VIRTUALE – Versamento |
| 31 | BOLLO VIRTUALE – Versamento |
| 22 | CAMERA DI COMMERCIO - Versamento diritto annuale - (con maggiorazione) |
| 31 | CEDOLARE SECCA – Versamento II rata con maggiorazione persone fisiche che hanno beneficiato della proroga |
| 31 | CEDOLARE SECCA – Versamento III rata con maggiorazione – Persone fisiche che non hanno beneficiato della proroga |
| 31 | CEDOLARE SECCA – Versamento III rata persone fisiche che hanno beneficiato della proroga |
| 31 | CEDOLARE SECCA - Versamento IV rata imposta sostitutiva persone fisiche che non hanno beneficiato della proroga |
| 22 | CONSOLIDATO FISCALE - Versamento con maggiorazione |
| 22 | CONTO UNICO – Versamento Imposta Sostitutiva |
| 31 | CONTRATTI DI LOCAZIONE – Registrazione e versamento | LA SCADENNZA DEL GIORNO 31 NON DA ADITO A DUBBI DI SORTA |
| 22 | CONTRIBUENTI – Ravvedimento - Omessi versamenti di imposte e ritenute | TALI ADEMPIMENTI VENGONO ATTRATTI DALLA PROROGA AUTOMATICA DEL DL 16/2012 |
| 22 | ENTI E ORGANISMI PUBBLICI – Versamento ritenute |
| 22 | ENTI E ORGANISMI PUBBLICI – Versamento ritenute assistenza fiscale |
| 22 | Enti non commerciali - Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari |
| 22 | Enti non commerciali – Modello Intra 12 |
| 22 | ENTI PUBBLICI – Ravvedimento – Omessi versamenti di imposte e ritenute |
| 22 | IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI – Versamento |
| 22 | IMPOSTE SUI REDDITI – Ritenute relative ai proventi derivanti da partecipazioni ad organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) |
| 22 | IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ- Versamento 1° rata con maggiorazione (soggetti interessati dalla proroga) |
| 22 | IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ- Versamento 2° rata con maggiorazione (soggetti non interessati dalla proroga) |
| 22 | IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ- Versamento 3° rata senza maggiorazione (soggetti interessati dalla proroga) |
| 22 | IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ- Versamento 3° rata senza maggiorazione (soggetti non interessati dalla proroga) |
| 22 | Imprese di assicurazione – versamento dell’imposta dovuta sui premi assicurativi |
| 31 | IMPRESE DI ASSICURAZIONE – Versamento imposta su premi | LA SCADENZA DEL GIORNO 31 NON DA ADITO A DUBBI DI SORTA |
| 22 | IMPRESE DI ASSICURAZIONE - Versamento ritenute |   |
| 31 | INTERMEDIARI FINANZIARI – Comunicazione anagrafe tributaria | LA SCADENZA DEL GIORNO 31 NON DA ADITO A DUBBI DI SORTA |
| 31 | IVA – Acquisti intracomunitari enti non commerciali– Liquidazione e versamento |
| 31 | IVA – Acquisti intracomunitari enti non commerciali– Modello INTRA-12 |
| 31 | IVA – Adempimenti di fine mese |
| 31 | IVA – Comunicazione dati acquisti San Marino |
| 22 | IVA – Liquidazione e versamento mensile |   |
| 22 | IVA – Operazioni per le quali sono state rilasciate le ricevute o gli scontrini fiscali. Annotazione cumulativa nel registro dei corrispettivi  | TALI ADEMPIMENTI VENGONO ATTRATTI DALLA PROROGA AUTOMATICA DEL DL 16/2012 |
| 25 | IVA – Scambi Intracomunitari - Elenchi INTRASTAT- Mensili | LA SCADENZA DEL GIORNO 31 NON DA ADITO A DUBBI DI SORTA |
| 22 | IVA – Versamento mensile (contribuenti che hanno affidato a terzi la contabilità) |
| 22 | IVA – Versamento rata Iva annuale |
| 22 | IVA – Versamento Trimestrale |
| 22 | IVA – Versamento Trimestrale (ASD) |
| 22 | IVA – Versamento Trimestrale (operazioni derivanti da contratti di sub-fornitura) | TALI ADEMPIMENTI VENGONO ATTRATTI DALLA PROROGA AUTOMATICA DEL DL 16/2012 |
| 22 | IVA – Versamento Trimestrale (soggetti al regime di cui all’art. 74 commi 4 e 5 D.P.R. 633/1972) |
| 22 | IVA FATTURAZIONE DIFFERITA – Emissione e registrazione della fattura |
| 22 | MODELLO TR – presentazione del modello ai fini del rimborso/compensazione delle eccedenze IVA del trimestre precedente | TRATTASI DELLA PRESENTAZIONE DEL MOD. TR IN SCADENZA IL 31/7 PER IL SECONDO TRIMESTRE ATTRATTO DALLA PROROGA AUTOMATICA DEL DL 16/2012 |
| 22 | Operatori finanziari - Comunicazione all'Anagrafe Tributaria | TALI ADEMPIMENTI VENGONO ATTRATTI DALLA PROROGA AUTOMATICA DEL D.L. 16/2012 |
| 22 | OPERAZIONI STRAORDINARIE – Versamento imposta sostitutiva sui maggiori valori attività con maggiorazione |
| 22 | OPERAZIONI STRAORDINARIE – Versamento imposta sostitutiva sui maggiori valori attività con maggiorazione |
| 22 | PARTI CONTRAENTI CONTRATTI DI LOCAZIONE (NO CEDOLARE SECCA) - Versamento dell'imposta di registro  |
| 22 | PRELIEVO ERARIALE UNICO APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO |
| 22 | RIALLINEAMENTO VALORI – Versamento imposta sostitutiva – (con maggiorazione) |
| 22 | RISPARMIO AMMINISTRATO – Versamento imposta sostitutiva |
| 22 | RISPARMIO GESTITO – Versamento imposta sostitutiva (revoca del mandato) |
| 22 | SOCIETÀ CHE ESERCITANO ATTIVITÀ ASSICURATIVA – Versamento imposte con maggiorazione |
| 22 | SOCIETÀ D’INVESTIMENTO IMMOBILIARE – Versamento imposta sostitutiva – (con maggiorazione) |
| 22 | SOCIETÀ FIDUCIARIE – Versamenti – 1° rata con maggiorazione (società interessate dalla proroga)  |
| 22 | SOCIETÀ FIDUCIARIE – Versamenti – 2° rata con maggiorazione (società non interessate dalla proroga) |
| 22 | SOCIETÀ FIDUCIARIE – Versamenti – 3° rata senza maggiorazione (società interessate dalla proroga)  |
| 22 | SOCIETÀ FIDUCIARIE – Versamenti – 3° rata senza maggiorazione (società non interessate dalla proroga) |
| 22 | SOCIETÀ NON OPERATIVE – Versamento 1° rata con maggiorazione (società interessate dalla proroga) |
| 22 | SOCIETÀ NON OPERATIVE – Versamento 2° rata con maggiorazione (società non interessate dalla proroga) |
| 22 | SOCIETÀ NON OPERATIVE – Versamento 3° rata super-Ires senza maggiorazione (società non interessate dalla proroga) |
| 22 | SOCIETÀ NON OPERATIVE – Versamento 3° senza maggiorazione (società interessate dalla proroga) |
| 22 | SOGGETTI CHE APPLICANO GLI IAS/IFRS - Versamento – Riallineamento divergenze con maggiorazione |
| 22 | SOGGETTI CHE CORRISPONDONO PENSIONI – Versamento rata canone RAI |
| 22 | SOGGETTI IRES - Versamento 1° rata con maggiorazione (società interessate dalla proroga) |
| 22 | SOGGETTI IRES – Versamento 2° rata con maggiorazione (società non interessate dalla proroga) |
| 22 | SOGGETTI IRES – Versamento 3° rata senza maggiorazione (società interessate dalla proroga) |
| 22 | SOGGETTI IRES – Versamento 3° rata senza maggiorazione (società non interessate dalla proroga) |
| 22 | Soggetti passivi Iva italiani – Comunicazione operazioni d’acquisto San Marino |
| 22 | SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute (Inf. a 1.032,91 euro) con maggiorazione |
| 22 | SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute assistenza fiscale |
| 22 | SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute operate alla fonte |
| 22 | Sostituti d’imposta, intermediari e altri soggetti che nel 2015 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte - Presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta per l'anno 2015 - Mod. 770/2016 (ordinario o semplificato) | SCADENZA DEL 31/7 PROROGA CON APPOSITO DPCM AL 15 SETTEMBREPUBBLICATA **in Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 LUGLIO 2016** |
| 22 | SPLIT PAYMENT – Versamento Iva PA | TALI ADEMPIMENTI VENGONO ATTRATTI DALLA PROROGA AUTOMATICA DEL DL 16/2012 |
| 22 | STUDI DI SETTORE – Adeguamento – Versamento 3° rata senza maggiorazione |
| 22 | STUDI DI SETTORE – Adeguamento – Versamento con maggiorazione |
| 22 | TOBIN TAX – Versamento |
| 22 | UNICO PF – Versamento 1° rata con maggiorazione – Persone fisiche interessate dalla proroga |
| 22 | UNICO PF – Versamento 2° rata con maggiorazione (soggetti non interessati dalla proroga) |
| 22 | UNICO PF – Versamento 3° rata senza maggiorazione (soggetti non interessati dalla proroga) |
| 22 | UNICO PF – Versamento 3° rata soggetti non interessati dalla proroga |
| 31 | UNICO PF – Versamento II rata con maggiorazione persone fisiche che hanno beneficiato della proroga | LA SCADENZA DEL GIORNO 31 NON DA ADITO A DUBBI DI SORTA |
| 31 | UNICO PF – Versamento III rata con maggiorazione – Persone fisiche che non hanno beneficiato della proroga |
| 31 | UNICO PF – Versamento III rata persone fisiche che hanno beneficiato della proroga |
| 31 | UNICO PF – Versamento IV rata persone fisiche che non hanno beneficiato della proroga |
| 22 | UNICO SP E ENTI EQUIPARATI – Versamento 1° rata con maggiorazione (società interessate dalla proroga) | TALI ADEMPIMENTI VENGONO ATTRATTI DALLA PROROGA AUTOMATICA DEL D.L. 16/2012 |
| 22 | UNICO SP E ENTI EQUIPARATI – Versamento 2° rata con maggiorazione (società non interessate dalla proroga) |
| 22 | UNICO SP E ENTI EQUIPARATI – Versamento 3° rata senza maggiorazione (società interessate dalla proroga) |
| 22 | UNICO SP E ENTI EQUIPARATI – Versamento 3° rata senza maggiorazione (società non interessate dalla proroga) |

1. *(Termini per adempimenti fi scali). – 1. All’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 11 è inserito il seguente: “11 -bis Gli adempimenti fi scali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione”.* [↑](#footnote-ref-1)
2. SI SEGNALA CHE l’art. 1 del Decreto MEF 10 gennaio 2014 ha stabilito che i professionisti iscritti ad albi professionali **possono** applicare le disposizioni in tema di versamenti unitari e compensazione previsti al capo III del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (versamento a mezzo F24), fermi restando i servizi già attivati e le relative convenzioni stipulate ai sensi della legislazione vigente.

in particolare, infatti all’art. 17, co. 1 DLgs 241/97 dispone che:

“*i contribuenti titolari di partita IVA eseguono versamenti* *unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre* *somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali,* ***con eventuale compensazione dei crediti****, dello stesso periodo, nei* *confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e* *dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di* *entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve* *essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione* *successiva*”.

Ciò significa che i professionisti iscritti agli albi professionali, per i quali sono notoriamente predisposte casse di previdenza separate dall’ente per eccellenza, l’INPS, hanno la possibilità di optare per i versamenti delle risultanze dei contributi derivanti dall’assoggettamento alle percentuali stabilite a reddito e volume d’affari, per ciascuna cassa di previdenza, in alternativa

	* Con mod. F24, potendo quindi procedere a compensazione delle somme contributive a debito con eventuali crediti scaturenti dalla dichiarazione,
	* Procedendo con le modalità consuete: versamento di bollettini MAV (o modalità di pagamento quali bonifici bancari o mediante carta di credito, stabiliti dalle singole casse di previdenza)La compensazione a mezzo F24 non è comunque, nonostante il disposto del citato art. 1, sempre possibile. Infatti per poter compensare gli eventuali crediti con il saldo contributivo a debito, le casse di previdenza sono obbligate a stipulare apposite convenzioni con l’Agenzia delle Entrate.

In particolare, l’art. 1 del suddetto Decreto estende tale possibilità ai seguenti Enti di previdenza:

	* Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;
	* Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti (CNPADC);
	* Cassa nazionale di previdenza e assistenza geometri (CNPAG);
	* Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti (INARCASSA);
	* Cassa nazionale del notariato;
	* Cassa nazionale di previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali (CNPADC);
	* Ente nazionale di assistenza per i rappresentanti di commercio (Fondazione ENASARCO);
	* Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL);
	* Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM);
	* Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti (ENPAF);
	* Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (ENPAV);
	* Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura (ENPAIA);
	* Fondo agenti spedizionieri e corrieri (FASC);
	* Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI);
	* Opera nazionale per l’assistenza agli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI);
	* Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP);
	* Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI);
	* Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB);
	* Ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi (ENPAP);
	* Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI). [↑](#footnote-ref-2)
3. Si ricorda che: Il DPCM del 16/6/2016 pubblicato in GU n. 139/2016, ha rimodulato i versamenti da Unico/2016 per una platea abbastanza vasta di contribuenti. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Art. 4. Comma 3-bis. Salvo quanto previsto al comma 6-quinquies, i sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al*[*comma 1 dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*](http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1973-09-29;600_art29-com1)*, e successive modificazioni, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli*[*articoli 23*](http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1973-09-29;600_art23)*,*[*24*](http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1973-09-29;600_art24)*,*[*25*](http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1973-09-29;600_art25)*,*[*25-bis*](http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1973-09-29;600_art25bis)*,*[*25-ter*](http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1973-09-29;600_art25ter)*e*[*29 del citato decreto n. 600 del 1973*](http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1973-09-29;600_art29-com1)*nonché' dell'*[*articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*](http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:1997-12-27;449_art21-com15)*, e dell'*[*articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413*](http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:1991-12-30;413_art11)*, tenuti al rilascio della certificazione di cui al comma 6-ter del presente articolo, trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, la dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo, relativa all'anno solare precedente, entro il* ***31 luglio di ciascun anno.*** [↑](#footnote-ref-4)
5. ADC – AIDC – ANC – ANDOC – UNAGRACO – UNGDCEC – UNICO

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

770 Semplificato – Incertezze e perplessità

*Roma, 15 luglio 2016*

*Come lo scorso anno, quando ci fu anche un passaggio parlamentare con un’interrogazione al Ministro Padoan sul tema del riordino delle scadenze e, in particolare, sulla possibile eliminazione della scadenza legata all’invio dei modelli 770, i professionisti si trovano a doversi chiedere il motivo per il quale l’Amministrazione finanziaria intenda mantenere e richiedere un adempimento tanto inutile.*

*In più, quest’anno, l’Agenzia ha risolto solo da un giorno l’incertezza creatasi per “infausti incroci di calendario”, in quanto la scadenza del 31 luglio cade di domenica e quindi, per legge, dovrebbe essere considerata automaticamente posticipata al 1 agosto, ma la pausa estiva sposta i pagamenti al 21 agosto (quest’anno 22 a causa del 21 festivo) e non era chiaro se la pausa estiva riguardasse anche questa scadenza. La soluzione è arrivata con un aggiustamento dello scadenziario fiscale riportato sul sito dell’Agenzia. Troppo semplice, evidentemente, sarebbe stato fare un comunicato chiaro e tempestivo.*

*Si crea così ulteriore ingorgo, in questa infausta data post ferragostana, che non fa che appesantire la situazione di difficoltà che in questo periodo vivono gli Studi che, ancora alle prese con i modelli Unico e le altre scadenze, sono anche destinatari di una pioggia di avvisi da parte dell’Agenzia delle Entrate per anomalie da studi di settore, irregolarità da 36 bis e richieste di documentazione ex 36 ter.*

*Nell’interesse di tutti i contribuenti ed in particolare dei colleghi, non possiamo fare a meno di chiedere nuovamente lo spostamento di questa scadenza al 30 settembre, poiché esso non comporta alcun danno erariale e consente all’intera Categoria di concentrarsi sui numerosi e complicati adempimenti che invece aiutano l’Erario nell’incassare il gettito fiscale più importante dell’anno, nell’attesa che si proceda, una volta per tutte, alla revisione ed al riordino dei mille e più adempimenti che l’Amministrazione Finanziaria del nostro Paese richiede ai contribuenti ed ai professionisti che li assistono.* [↑](#footnote-ref-5)
6. Art. 16, D.M. 24.12.1993 –

*Gli operatori economici italiani:*

*a) corrispondono l'imposta a norma dell'art. 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indicandone l'ammontare sull'originale fattura rilasciatagli dal fornitore sammarinese;*

*b) annotano le fatture nei registri previsti dagli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalita' ed i termini in essi stabiliti;*

***c) danno comunicazione delle avvenute registrazioni di cui al punto b) al proprio ufficio IVA, indicando il numero progressivo annuale di detti registri.*** [↑](#footnote-ref-6)
7. *Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013, prot. n. 94908 - Definizione delle modalità tecniche e dei termini relativi alla comunicazione all'Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 2, comma 6, del decretolegge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. Comunicazione delle operazioni di cui all’art. 3, comma 2-bis del decreto-legge del 2 marzo 2012 n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44*. [↑](#footnote-ref-7)